

N. R.G. 1803/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1803/2011 promossa da:

D. M. (C.F.)
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in 00 REGGIO
difensore avv.

ATTORE/I

contro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (C.F.) con il patrocinio dell'avv. avv.
elettivamente domiciliato in VIA SLESSI presso il difensore avv.

AZIENDA UNIT SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA (C.F.), Contumace

CONVENUTI

ASSICURAZIONI S.P.A. con il patrocinio dell'avv. difensore avv.
elettivamente domiciliato in

ASSICURAZIONI S.P.A. con il patrocinio dell'avv. me da
mandato in atti

UC ASSICURAZIONI S.P.A Contumace

A s.p.a. Contumace.

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. M. [REDACTED] D. [REDACTED] conveniva in giudizio la Regione Emilia Romagna, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati al medesimo in conseguenza della dimenticanza di una garza chirurgica avvenuta, a suo dire, in occasione del ricovero presso l'Ospedale di [REDACTED] di Reggio Emilia (RE), durante il quale l'attrice era stata sottoposta ad intervento chirurgico di coelcistectomia.

Chiedeva pertanto non solo il risarcimento integrale del danno biologico patito asseritamente a causa dell'omesso controllo, da parte dei sanitari del nosocomio sul sangue che venne utilizzato nella trasfusione, ma altresì il risarcimento del danno da mancato acquisizione del consenso informato alla trasfusione. La regione ha chiesto evocarsi in causa i coassicuratori per la responsabilità professionale G. [REDACTED] A. [REDACTED] G. [REDACTED] e U. [REDACTED]

Deve in primo luogo verificarsi in relazione a tutte le parti convenute principali la sussistenza di legittimazione passiva. Invero *"la "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta"* (Cass., Sez. L, Sentenza n. 14243 del 08/08/2012; Sez. U, Sentenza n. 1912 del 09/02/2012): dunque essendo tale legittimazione da verificarsi anche nei confronti dei convenuti contumaci.

Occorre considerare che pacificamente la presente causa è incentrata sulla responsabilità del nosocomio Arcispedale [REDACTED] di Reggio Emilia in ragione di rapporto contrattuale instauratosi (cosiddetto contratto di spedalità) anche solo in via di fatto nel 1971.

Si tratta quindi indubbiamente di responsabilità per un rapporto giuridico insorto in data anteriore al 1980.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 sull'istituzione del servizio sanitario nazionale prevede che "i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono attribuiti ai comuni competenti per territorio" (art. 66, secondo comma) e che "le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del 1° comma" (art. 66, quarto comma; gli enti ospedalieri sono menzionati alla lett. b) del primo comma).

Tale norma attiene indubbiamente al trasferimento dei rapporti giuridici sostanziali venuti ad esistenza, come nel caso di specie, anteriormente al 1980, a nulla rilevando la data di instaurazione del processo, di pendenza della lite, e quindi la nascita del relativo rapporto processuale in epoca posteriore: il profilo carenza di legittimazione passiva involge esigenze di valutazioni officiose (trattandosi di presupposto dell'azione e a prescindere dalla relativa eccezione) afferenti alla titolarità del rapporto giuridico sostanziale sul quale la domanda si fonda.

Tanto premesso appare certamente pertinente al caso di specie l'art. 66 della citata Legge n. 833/1978.



Inoltre occorre considerare che in applicazione di tale ultima disposizione la legge Regionale Emilia Romagna n. 22 del 29 marzo 1980 ha espressamente ribadito che "alle Unità Sanitarie Locali non fanno carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo".

Sulla base del predetto quadro normativo, dunque, occorre uniformarsi alla consolidata Giurisprudenza di legittimità ed in specie all'orientamento che *"ritiene che la U. S.S.L. non sia legittimata rispetto alle domande svolte nella presente causa (Cass. 23 gennaio 1997, n. 692; 20 marzo 1996, n. 2390; 11 marzo 1996, n. 1994; 6 marzo 1996, n. 1779; 28 dicembre 1994, n. 11243; 9 novembre 1993, n. 11067). Le norme statali della legge n. 833 del 1978 costituiscono, infatti, chiara espressione della volontà del legislatore di porre esclusivamente a carico dei comuni, e non delle U.L.S.S., le eventuali passività derivanti dalla precedente gestione delle attività sanitarie attribuite alle unità sanitarie di nuova costituzione"*. (cfr. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3928 del 31/03/2000). Infatti *"l'USL non è passivamente legittimata rispetto alla domanda proposta da un privato per ottenere il risarcimento del danno conseguente a fatti illeciti commessi da sanitari dipendenti dall'ente anteriormente al 1 gennaio 1980"* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3928 del 31/03/2000; Sez. 3, Sentenza n. 10198 del 03/08/2000; in precedenza anche Sez. 3, Sentenza n. 592 del 18/01/1993).

Ancor più specificamente più di recente Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21241 del 14/10/2011 ha chiarito come *"in tema di successione tra enti pubblici, la successione universale, con la conseguente legittimazione ad agire, del Comune territorialmente competente nei rapporti obbligatori già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, non è venuta meno in favore della Regione o delle Unità Sanitarie Locali per la sopravvenienza del d.l. 19 settembre 1987, n. 382, conv. nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che, imputando alla USL di pertinenza i residui debiti degli enti ospedalieri soppressi, opera esclusivamente sul piano organizzatorio interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, ma non dispone una successione nel debito con effetto per il creditore; né in senso contrario rileva l'art. 5 del d. lgs. n. 502 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1993, che prevede il trasferimento al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali o delle Aziende Ospedaliere dei soli beni e attrezzature, ma non anche dei rapporti giuridici obbligatori, già trasferiti ai Comuni, quali successori dei disciolti enti ospedalieri"* (v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5545 del 05/04/2012).

Va poi osservato che il decreto legislativo 502 del 1992 ha infatti soppresso le unità sanitarie locali istituendo le Aziende Usl come "enti strumentali della Regione, dotate di personalità giuridica pubblica" e di correlata autonomia; l'articolo 6 della legge 724 del 1994 ha imposto alle Regioni, per i debiti e i crediti delle Usl, di disporre apposite gestioni a stralcio, convertite poi in liquidatorie dall'articolo 2 della legge 549 del 1995. Consolidata giurisprudenza ne ha dedotto che la Regione, di cui la gestione liquidatoria è organo, è successore *ex lege* nei rapporti attivi e passivi perfezionatisi verso le Usl al 31 dicembre 1994 (cfr. S.U. 1989 del 1997 e la giurisprudenza conseguente); la legittimazione passiva spetta dunque sia alle Regioni sia alle loro Gestioni Liquidatorie (cfr. S.U. 1237 del 2000 e 23022 del 2005) rispetto ad ogni rapporto giuridico che facesse capo, dal lato passivo, alle Unità Sanitarie Locali.

Deve pertanto rilevarsi a prescindere da qualsiasi eccezione la carenza di titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio nei confronti di entrambe le parti convenute principali.

La domanda va quindi rigettata essendo assorbite le domande di manleva proposte dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate.



Considerando nondimeno che la domanda attorea può essere stata proposta e fondata in ragione di precedente di questo Ufficio (cfr. Trib. Reggio Emilia n. 196/2005) in senso diverso da quello accolto nella presente decisione (con cui ci si conforma come detto comunque al più recente orientamento di legittimità) deve ritenersi equa una integrale compensazione delle spese tra tutte le parti (e ciò a prescindere dalla dubbia fondatezza della domanda attorea anche in ragione dell'orientamento espresso da precedenti arresti : cfr. 3426.04).

Le spese della CTU parimenti devono essere, per le medesime ragioni, ripartite in parti eguali fra tutte le parti principali del presente giudizio, nei loro rapporti interni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiara la carenza di legittimazione di parti convenute principali e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda attorea e assorbe le ulteriori domande.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico di tutte le parti principali (attrice e convenute) in misura pari fra loro le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Reggio Emilia, il 30 giugno 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

